

Ventitre proposte di lettura

A CURA DI ERMANN0 CALZOLAIO, RONALD CAR, NINEA CONTIGIANI, CHIARA FELIZIANI, ROMANO FERRARI ZUMBINI, LUIGI LACCHÈ, GIUSEPPE MECCA, MONICA STRONATI, LAURA VAGNI

A

Richard ALBERT
*Constitutional Amendments.
Making, Breaking, and
Changing Constitutions*

Oxford, Oxford University Press, 2019,
pp. VIII, 338
ISBN 9780190640484, £ 55.00

È notizia di questi giorni che la *Duma* russa ha approvato in seconda lettura, a grandissima maggioranza, un emendamento costituzionale che potrebbe consentire al presidente Putin di ricandidarsi per ulteriori mandati presidenziali garantendogli, in teoria, la presidenza sino al 2036! Come classificare un emendamento di questa portata? Il recente libro di Richard Albert, professore ad Austin presso

l'Università del Texas, offre una inedita strumentazione per leggere un fenomeno cruciale nella vita dei sistemi costituzionali. L'emendamento della Camera bassa russa è da collocare tra quegli interventi (di cui l'A. presenta una vastissima fenomenologia, dall'Ungheria al Venezuela, dalla Turchia alla Georgia, solo per citarne alcuni) che tendono ad indebolire le norme e le pratiche della democrazia e del *rule of law*.

Cambiare la costituzione è un tema fondamentale, sin dal principio. L'esperienza fondativa di fine Settecento, quella dei primi dieci emendamenti del 1791 – il cd. *Bill of Rights* americano – ci fa vedere tutta l'importanza delle regole procedurali e delle scelte di politica costituzionale per rafforzare ed estendere l'impero della stessa Costituzione.

Se emendare significa modificare, cambiare, è indubbio che l'etimo contenga anche il concetto della "correzione". Correggere qualcosa che non funziona. Ma in realtà l'emendamento costituzionale – a differenza di quello legislative – ha un raggio d'azione molto più ampio. Molto si discute delle forme di interpretazione dottrinale e giudiziale, assai meno delle tecniche e del significato costituzionale delle regole per emendare un testo. «Amendment rules have as a result been pushed to the sidelines» (p. 2). Ma che cos'è un emendamento e a quali condizioni dovremmo riconoscere la sua validità? Se oltre il 96% delle costituzioni mondiali prevede procedure per cambiare il testo, si comprende l'importanza di riflettere sul tema. «My objective here – scrive l'A. – is to bring

formal amendment back to the center of the field of constitutional change. I show in this book how amendment works and why it often fails, what we can learn from its various designs around the world, and why amendment matters in constitutionalism» (p. 2).

Il potere di emendamento è bifronte: espressione del potere costituzionale di revisione e quindi della sovranità popolare, strumento fondamentale per la sopravvivenza di un ordine costituzionale, ma al tempo stesso – come ben dimostrano la storia e l'attualità – può essere usato per abusarne o addirittura per distruggerlo. L'A. classifica e analizza le principali tipologie di emendamento. Il *range* è molto ampio. Ci sono singoli emendamenti che possono determinare vere e proprie "rivoluzioni": cambiare la forma di governo (Turchia) o addirittura fare un nuovo atto costituzionale (Finlandia). «Some constitutional changes are ordinary housekeeping measures and others are clearly more consequential transformations in law and society». Basti pensare alla "de-marxistizzazione" della costituzione portoghese o in Irlanda all'emendamento sull'aborto. Albert ricorre alla teoria di Ackerman sui "constitutional moments" e alla "basic structure doctrine" per prendere in esame quel vasto fenomeno della «[...] alter-

ation of formal amendment rules without a formal amendment» (p. 20).

Il libro di Richard Albert è destinato a diventare un punto di riferimento in ogni seria discussione sulla progettazione costituzionale nel contesto internazionale. Ma al tempo stesso è una riflessione critica per mostrare come la manipolazione delle regole per la revisione costituzionale sia un serio pericolo per la stessa tenuta delle democrazie liberali. Come impedirlo, o almeno come renderlo più difficile, è quindi un tema cruciale.

L.L.

Philippe AUDEGEAN, Luigi DELIA (eds.)
Le Moment Beccaria: Naissance du Droit Pénal Moderne (1764-1810)

Oxford, Voltaire Foundation, 2018,
pp. 263
ISBN 9781786941381, Euro 92,18

Il volume curato dai due filosofi, esperti della cultura giuridica dei Lumi, torna su un classico del diritto penale moderno, il *pamphlet* di Beccaria "Dei delitti e delle pene". Un piccolo libro che fin dalla sua comparsa, nel 1764, ha suscitato dibattiti, riflessioni ed anche rifiuti e critiche serrate, puntualmente evocate nel volume di Audegean e Delia. Certamente il "momento Beccaria", come l'ha definito Michel Porret, ha segnato il modo di pensare il penale. Un nuovo modo che però vede la

partecipazione anche dei giuristi della tradizione e non solo degli intellettuali della nuova generazione. Più che un momento di radicale rottura, il momento Beccaria è una fase di confluente diverse che contribuiscono alla edificazione delle codificazioni penali moderne.

Scopo dei curatori, però, non è di misurare l'influenza diretta o indiretta esercitata dal libro, quanto di mettere in luce e studiare la costituzione di uno spazio di discussione sulle questioni aperte da Beccaria. I temi sono, come noto, tanti e di grande spessore, per esempio l'abolizione della pena di morte; la questione dell'arbitrio giudiziario; la codificazione penale; il processo penale e la questione carceraria, perché con il declino dei supplizi il sistema penale mette al centro il carcere. Molteplici sono pure le aree geografiche indagate: Francia, Italia, Inghilterra, Germania e naturalmente l'Austria. Il libro si propone di aprire nuove prospettive sulle origini intellettuali del diritto penale moderno attraverso il necessario incontro di due prospettive, da un lato il *pamphlet* e dall'altro i dibattiti che ha suscitato, le sue interpretazioni e le idee di Cesare Beccaria.

M.S.

B

Paolo L. BERNARDINI

Vie libere.

Topografia di anime in una città immaginaria

Macerata, liberilibri, 2019, pp. 252
ISBN 9788898094516, Euro 17,00

Davvero originale questo volume pubblicato da liberilibri. Originale l'idea: Bernardini, storico dell'età moderna a Como presso l'Università dell'Insubria, costruisce la sua città ideale, immaginaria, «ove pensieri, uomini, eventi legati al mondo liberale, classico e libertario potessero trovarsi tutti insieme, in uno spazio fisico del tutto utopico...» (p. 15). I venticinque brevi capitoli sono le vie, le piazze, i vicoli, i larghi della sua mappa. In questo *puzzle* non c'è un ordine, la selezione è felicemente arbitraria, quasi anarchica si direbbe, e risponde a curiosità, gusti e predilezioni dell'A. Il lettore non vi troverà quasi mai autori-canone, i 'classici', i liberali e libertari sulla bocca dei più. Originale, dunque, anche in questo.

Con una scrittura brillante, di alta divulgazione, Bernardini disegna in tutta libertà la sua singolare toponomastica. Il libro principia da Largo John M. Daniel, per parlarcene del ministro americano residente a Torino negli anni cruciali della nascita dell'Ita-

lia unificata, e si conclude con una lunga passeggiata in compagnia di Carlo Antoni. Le "vie libere" – come si diceva – non sono parallele, simmetriche, ordinate. Tra i protagonisti il Cesare Beccaria economista, il 'truffatore' John Law, il filosofo Iginio Petroni, il polemico Giancristiano Desiderio, lo scrittore Ceronetti, il federalista Giacinto De Sivo, ma anche Cartesio o episodi drammatici come la strage di Pontelandolfo del 1861.

Il libro non può né vuole avere intenti 'sistematici'. È sufficiente che il viaggiatore, passando da una via all'altra, rifletta sulle luci (alla fine non poche) e sulle ombre (in quantità minore rispetto alle prime, *malgré tout*) del pensiero e della prassi liberale. E pur in un paese, come il nostro, non sempre avvezzo alla cultura della libertà.

L.L.

C

Olivier CAYLA, Jean-Louis HALPERIN (sous la dir. de)

*Néo ou rétro
constitutionnalismes?
Mise en perspective de la
démocratie constitutionnelle
contemporaine*

Paris, Mare & Martin, 2018, pp. 231
ISBN 9782849342756, Euro 16

La scheda di lettura di questo volume è anzitutto l'occasione per far conoscere al lettore un progetto di ricerca di grande rilevanza ed interesse. Si tratta, infatti, del volume "introduttivo" che fa parte di un "cofanetto" (pubblicato da Mare & Martin) formato da sei libri sotto il titolo generale *Néo ou rétro constitutionnalismes?(R) évolutions des démocraties constitutionnelles (1989-2015)*. Oltre al presente volume troviamo: V. Champeil-Desplats, J.-M. Denquin (dir.), *Démocratie et constitutionnalisme: retours critiques*; D. Rousseau, P. Pasquino (dir.), *La question prioritaire de constitutionnalité. Une mutation réelle de la démocratie constitutionnelle française?*; E. Bottini, B. Harcourt, P. Pasquino, O. Pfersmann (dir.), *Nouveaux regards sur les modèles classiques de démocratie constitutionnelle. États Unis. Europe*; P. Charlot, C. Klein (dir.), *Émergence de nouveaux modèles de démocratie constitutionnelle. Afrique. Proche-Orient*; X. Bioy (dir.), *Droits constitutionnels du vivant. Approches comparées de nouveaux objets constitutionnels: bioéthique et environnement*.

Con approccio interdisciplinare e visione ampia il progetto di ricerca si interroga sul valore, sul significato e sul presente del "costituzionalismo", nella convinzione che si tratti di una categoria/esperienza che – nata in Occidente – negli ultimi venticinque anni ha

conosciuto un forte processo di globalizzazione e un "successo" senza precedenti. I coordinatori del progetto e del volume che qui si presenta, Olivier Cayla e Jean-Luis Halperin, studiosi di grande prestigio, muovono dal prefisso "neo" per metterne alla prova la dimensione concettuale e quella di esperienza concreta nel XXI secolo. Il riferimento al neo-costituzionalismo ha lo scopo primario di inventariare e conoscere più in profondità le manifestazioni di rinnovamento delle pratiche costituzionali, cercando di analizzarle e interpretarle. Gli autori si chiedono, in sostanza, *quid novi?* Dunque, "neo" rispetto a quale costituzionalismo?

Il progetto individua essenzialmente due "costituzionalismi". Il primo sarebbe quello atlantico di fine Settecento, tra America e Francia, con i primi documenti costituzionali di tipo "nuovo". Questo "momento" ha contribuito ad "inventare" il concetto moderno di costituzione scritta e la distinzione tra potere costituente e potere costituito con tutti i suoi corollari. Questa idea di costituzione rifonda lo Stato come organizzazione/separazione dei poteri e rigenerando l'uomo stabilisce un fondamento antropologico nel rapporto tra società e costituzione. Questo primo momento vive soprattutto nella dimensione politico-filosofica e, nella declinazione francese, si

articola nella forma dell'*État légal*.

Il secondo momento del costituzionalismo coinciderebbe con l'avvento europeo dello Stato di diritto vero e proprio, tradotto dopo la seconda guerra mondiale in chiave kelseniana, sviluppando il concetto di costituzione-norma suprema e i diversi dispositivi di giustizia costituzionale quale principale meccanismo di garanzia dei diritti dell'uomo in quanto diritti fondamentali. Dopo la tragedia della guerra e gli orrori dei campi di sterminio si assiste ad una totale inversione del segno totalitario facendo della Germania (ma si potrebbe dire anche dell'Italia) e della sua *Grundgesetz* – che muove dal concetto centrale del costituzionalismo del secondo Novecento (appena anticipato da Weimar), quello della dignità umana come parametro capace di obbligare giuridicamente tutti i poteri pubblici. In questo orizzonte è lo sviluppo della giustizia costituzionale e della "giurisdizionalizzazione" a segnare nel profondo il concetto di costituzione. Il giudice costituzionale è interprete e garante della costituzione assicurando un nuovo tipo di bilanciamento.

In questo grande disegno dei "momenti" costituzionali – per usare la categoria cara a Bruce Ackermann – io avrei "isolato", per complicare lo schema, il costituzionalismo

liberale del lungo Ottocento (1814-1918) quale base di un peculiare "tipo" di Stato e di costituzione, ma ciò non toglie nulla alla riflessione su quello che sarebbe il terzo "momento", quello che viviamo. È qui che bisogna interrogarsi sulla categoria e sui contenuti del neo-costituzionalismo. Siamo alla fine della "storia" del costituzionalismo? Il "nuovo" identifica almeno due fenomeni, ovvero la enorme estensione del costituzionalismo verso nuove aree geopolitiche e la complessa metamorfosi del quadro europeo dove le trasformazioni sono partite dai contesti nazionali per giungere ad una nuova costruzione sostenuta da convenzioni, un trattato-costituzione, una Carta dei diritti, giurisdizioni che insieme danno vita ad un *mixtum compositum* senza precedenti.

All'interno di queste coordinate ci si interroga sulle teorie e sulle filosofie del diritto che fanno capo alla categoria del "neocostituzionalismo" (da Dworkin ad Alexy, da Ferrajoli a Nino e a tanti altri). Queste correnti dottrinali avrebbero diffuso, con grande successo, l'idea che è possibile dare vita ad una nuova concezione del diritto costituzionale e dei diritti fondamentali basata soprattutto sull'interpretazione dei giudici costituzionali in grado, anche attraverso nuove tecniche di argomentazione e di elaborazione, di "tradurre"

Ventitre proposte di lettura

i principi e i valori “pre-positivi” in risposte socialmente convenienti e ragionevoli. L’approccio seguito dai coordinatori del progetto è “scettico” verso questa prospettiva se intesa come spiegazione globale e monolitica. Il terzo momento – quello del cd. “neocostituzionalismo” – sembra piuttosto condurre ad una perdita di confini, al rischio di “dissoluzione” che rivela soprattutto la complessità, la diversità, la molteplicità dei contesti e delle situazioni geopolitiche.

Nella lettura “irenica” del neocostituzionalismo si intravede infine un altro rischio. Quello di un “retro-constituzionalismo”, ovvero un’interpretazione del passato che stimola ricerche e riletture storiche. In questo non c’è nulla di “negativo” se non il rischio di una interpretazione del passato in chiave teleologica, funzionale alle tesi del neocostituzionalismo.

L.L.

E

Daniele EDIGATI, Simona MORI,
Roberto PERTICI (a cura di)
La Repubblica bergamasca del 1797. Nuove prospettive di ricerca

Roma, Viella, 2019, pp. 265
ISBN 9788833132631, Euro 29,00

L’idea del volume nasce nell’occasione dei duecento-

venti anni dalla rivoluzione bergamasca. Ha ad oggetto la breve esperienza della Repubblica del 1797 che s’inquadra nel Triennio “giacobino”, ed è un passaggio cruciale nello sgretolamento del dominio veneziano sulla Terraferma. Un periodo di transizione tra vecchi assetti e nuove forme di governo, guardato con interesse ma anche con sospetto dalla storiografia che da un lato ci ha visto le basi culturali del processo unitario e d’altro lato anche la dipendenza dalla Francia direttoriale e napoleonica (Livio Antonielli). Una storiografia comunque data, che nel volume trova uno svecchiamento grazie ad una rinnovata lettura delle fonti archivistiche, delle leggi di riforma e pure delle lacune degli atti della municipalità oltre al contributo di nuove fonti di provenienza francese. Il volume offre un approccio interdisciplinare e d’insieme, affrontando i profili istituzionali e giuridici, la dimensione politica ma anche la sfera economica, culturale e religiosa.

La costituzione provvisoria bergamasca, pubblicata in appendice al contributo di Simona Mori, si apre annunciando la morte del «Mostro chiamato una volta la Repubblica di Venezia», un attacco, in realtà, *cliché* e non esclusivo di Bergamo. A fronte di altisonanti richiami a principi “rivoluzionari” come libertà ed eguaglianza, dopo qual-

che mese dall’instaurazione delle municipalità, libertà ed eguaglianza assumono un senso conservativo allo scopo di tranquillizzare gli animi (Daniele Edigati). L’ordine nuovo doveva poggiarsi anche su nuovi simboli e nuovi riti che spazzassero via tutto il vecchio, per esempio l’albero della libertà, installato in vari quartieri cittadini. Nella guerra dei riti e delle immagini per l’appropriazione dello spazio pubblico (Goffredo Zanchi), la popolazione avrebbe potuto forse accettare il nuovo calendario, che iniziava non più dalla nascita di Cristo ma dalla Repubblica francese del 1792, forse anche la sostituzione degli eroi della Rivoluzione con i Santi, ma il nuovo “credo” nel Generale Bonaparte, concepito di gran spirito, evidentemente era troppo.

M.S.

F

Bardo FASSBENDER, Knut
TRAISBACH (eds.)
The limits of human rights

Oxford, Oxford University Press, 2020,
pp. 416
ISBN 978-0198824763, Euro 48,11

Seguendo un nitido disegno analitico, questo volume collettaneo esplora i limiti dei diritti umani, intesi sia nella loro accezione ideale e pa-

radigmatica, sia nella declinazione delle loro funzioni e pratiche, sia infine per quanto concerne i loro intrinseci limiti di prospettiva. Capitoli a parte vengono inoltre dedicati ai temi dei diritti delle donne e ai loro eventuali limiti di scopo e di riconoscimento, nonché ai limiti posti all'affermazione dei diritti umani nei contesti dei conflitti armati. A ciascun contributo segue una controreplica che ne problematizza l'impostazione e gli argomenti, mentre una visione d'insieme viene fornita in chiusura da Marie-Bénédicte Dembour. L'autrice esamina il tema dei limiti alla luce del suo modello teorico delle "quattro scuole". In quanto idealtipi, le quattro scuole identificano i quattro modi diversi di intendere i diritti umani e di conseguenza quattro interpretazioni diverse dei loro limiti. Per la scuola naturale, i diritti umani, inalienabili e universali, appartengono "per natura" a ciascun essere umano indipendentemente dal loro riconoscimento sociale. Per la scuola deliberativa, essi invece non esistono se non dal momento in cui una determinata società decide di adottarli quale diritto esercitato e garantito dalle sue istituzioni. Tale visione stato-centrica è a sua volta fortemente contestata dalla scuola di protesta, che invece riconosce nei diritti umani la voce dei sofferenti, oppressi e dimenticati.

I diritti umani non possono allora che essere il prodotto di conflitti condotti in nome di un imperativo morale, mentre il loro riconoscimento ufficiale – lungi dall'essere il momento dell'avveramento – non fa che esporli al rischio di appropriazione da parte dei potenti. Infine, la scuola discorsiva – afferma l'autrice – non crede nei diritti umani: essi esistono solo come oggetto di un discorso (peraltro storicamente assai recente), che peraltro fin troppo spesso viene usato strumentalmente per legittimare le più svariate rivendicazioni politiche. Quest'ultima scuola è anche quella più incline all'indagine storica ed è indubbiamente nel suo alveo che si colloca la corrosiva critica lanciata da Samuel Moyn con *The Last Utopia: Human Rights in History*. Proprio a chi, come Moyn, ha sferrato negli ultimi anni un attacco frontale al concetto stesso di diritti umani, il presente volume cerca di rispondere riconoscendone i limiti, con il fine però di esaminarli, soppesarli ed eventualmente superarli.

R.C.

G

Luca GENINATTI SATÈ, Jorg LUTHER, ANTONIO MASTROPAOLO, Chiara TRIPODINA (a cura di)
Le età della Costituzione 1848-1918,

1948-2018,

Franco Angeli, Milano, 2019, pp. 214
ISBN 9788891788474. Euro 25,00

Il rischio di un lavoro-identità (perché legato indissolubilmente alla partecipazione e ai diritti sociali) piantato al centro delle democrazie costituzionali novecentesche emerge in tutta la sua forza nel momento della consapevolezza della non solo sempre crescente, ma auspicata meccanizzazione votata al crudo efficientismo (Dogliani, pp. 189 ss.). Tuttavia, proprio il rischio di un deragliamento di senso del lavoro piantato in *incipit* della nostra Costituzione democratica a mera strumentazione reddituale per la sussistenza, posto a fine volume come scenario da fuggire, ci riconduce all'apertura dello stesso, in cui L. Lacchè coglie analogie e differenze tra i due mondi e i due regimi costituzionali italiani, quello statutario liberale e quello democratico.

"I liberali erano perfettamente consapevoli della democrazia come nuova condizione sociale, ma non erano democratici" dice Lacchè a p. 25 e sintetizza mirabilmente la complessità di piani e intrecci giuridici, politici, sociali di due testi costituzionali che si sono sviluppati in un contesto storico di appartenenza e che – pure – si sarebbero potuti sviluppare diversamente, perché sono "le età della costituzione" che fanno la differenza, ci di-

ce in tutto il suo saggio. Tale consapevolezza è chiaramente distesa dal saggio di Ugo De Siervo ("Idee di Costituzione dei redattori dello Statuto e dei Costituenti. Storia delle Idee") e concretizzata nell'analisi di Storia delle istituzioni delle alterne vicende del Parlamentarismo italiano fino al 1918 di A. Mastropaolo che sottolinea tutta la portata attualizzante del suo saggio cominciando dalla categoria della 'disintermediazione' (p. 59). Il punto fermo, nel volume, sembra riportarlo il saggio di Ines Ciolli sulla "Storia degli anniversari dello Statuto e della Costituzione" che in quanto "Storia dei riti" racconta, al di là della forse ineluttabile retorica celebrativa, la consistenza patteggiata di ogni fase costituzionale: tra poteri quella liberale, tra cittadini quella democratica.

Nella seconda parte il volume in effetti percorre alcune di quelle prospettive che dall'immaginazione dei testi definiti per il dopoguerra hanno poi dato corpo all'attuazione costituzionale in quasi tre quarti di secolo, con varia forza. Stefania Ninatti cerca l'idea di Europa e di integrazione europea anche in quelle dei primi stati aderenti alla CEE di cui è stata sottolineata la – forse sapiente? – inefficienza (pp. 123 ss., spc. 130). Tuttavia, rintraccia nella discussione in Assemblea costituente sull'art. 11 della Costituzione italiana una costruzione im-

perniata con chiarezza sui limiti della nostra sovranità, non su delle cessioni di essa (p. 132) così come ha confermato la Corte costituzionale nella sentenza 14/1964. Quella Corte che nell'analisi del suo argomentare inesorabilmente anche storico non solo svolge "un ruolo ricostruttivo ... ma è anch'essa protagonista della storicizzazione del diritto in quanto le sue pronunce finiscono per essere tappe dell'evoluzione normativa" (Federico A. Gorla, pp. 147, spc. p. 172) ribadendo la storicità come essenza del diritto stesso che diviene "al pari della vita stessa delle società e degli individui" (p. 173).

N.C.

Mary GIBSON
*Italian Prisons in the Age of
Positivism, 1861-1914*

London-New York, Bloomsbury, 2019,
pp. XVI-320
ISBN 9781350055322, £ 91,80

Mary Gibson, emerita di storia al John Jay College della City University di New York, ha pubblicato nel 2019 questo importante volume sulla storia del sistema carcerario in Italia nel periodo liberale (1861-1914). Un volume atteso da anni che viene a colmare una lacuna della nostra letteratura in storia delle istituzioni, del diritto e della società. La Gibson, italianista notissima per i suoi precedenti lavori su Lombroso e la Scuola positiva nonché sulla storia della pro-

stituzione in Italia (tradotti nella nostra lingua), ha iniziato a interessarsi al tema del carcere studiando le istituzioni dedicate alle donne per poi allargare lo sguardo verso una storia "totale" della prigione in Italia nella fase decisiva dello *State building*.

Che il carcere faccia parte, nella storia italiana, degli orizzonti simbolici, letterari e politici lo dimostra ampiamente la letteratura che ininterrotta corre dalle memorie di Giacomo Casanova sui Piombi veneziani sino ai formidabili "Quaderni del carcere" di Antonio Gramsci. Tuttavia, l'obiettivo della Gibson è quello di offrire una ricostruzione ampia, approfondita e documentatissima – per certi versi una vera e propria 'storia costituzionale' – delle origini e degli sviluppi del sistema carcerario italiano. Si tratta di un'analisi che da un lato si inserisce nel vasto dibattito internazionale post-foucaultiano che ha "revisionato" l'approccio e gli obiettivi delle ricerche in ambito penitenziario, allargando gli orizzonti, dall'altro contribuisce in maniera decisiva ad offrire un quadro esaustivo della storia italiana del carcere offrendo – come spesso gli storici anglosassoni sanno fare mirabilmente – una sintesi assolutamente convincente, meritevole di trovare presto un editore italiano.

Una delle idee forti del lavoro sta nel mostrare la natura

K

Eike KRIEGER, Georg NOLTE,
Andreas ZIMMERMANN (eds.)
*The International Rule of Law.
Rise or decline?*

Oxford, Oxford University Press, 2019,
pp. 400
ISBN 9780198843603, £ 95,00

Per un certo periodo, dalla caduta del Muro di Berlino in poi, è sembrato che il diritto internazionale e le sue istituzioni potessero marcare un nuovo passaggio storico nel rafforzamento globale della 'rule of law'. La stessa globalizzazione ha fatto pensare, almeno all'inizio, alla possibilità di una diffusione più capillare ed efficace di alcuni principi e regole del diritto internazionale. Si è pensato che la 'rule of law' internazionale potesse svolgere quasi una funzione di integrazione dei contesti nazionali. La comunità degli studiosi del diritto internazionale si è molto interrogata su questi fenomeni. La domanda del sottotitolo – ascesa o declino? – è stimolante perché probabilmente è difficile dare una risposta univoca in un senso o nell'altro. "Eventually, there may be no clear and definitive answer to the question of the rise or decline of the international rule of law" (H. Krieger, G. Nolte, *Introduction*, p. 30). Declino e non crisi, come pure si potrebbe dire; ma la diffe-

multifattoriale dello 'stile italiano' nel 'pensare' e 'costruire' le istituzioni reclusive nazionali. Il titolo del libro offre subito il dato cronologico e il riferimento centrale all'età del positivismo che ha senza dubbio contribuito a definire i caratteri essenziali della 'scienza penitenziaria' nel periodo della "seconda ondata" (la prima riguarda l'emersione e lo sviluppo dei sistemi filadelfiano e auburniano). Tuttavia, dato il giusto rilievo al 'formante' positivisticò e alla singolare, contraddittoria e perdurante presenza del 'momento lombrosiano', ciò che invece contraddistingue il carcere italiano è la sua natura 'ibrida', con una compresenza di elementi che legano il passato all'Italia unitaria e lo proietta nel futuro. Gibson parla infatti dell'esistenza di "strati" nella formazione e nella riforma delle prigioni italiane. «The process was cumulative rather than linear, with no conclusive turning point» (p. 10).

Quali sono questi caratteri originari che si sedimentano in fasi successive? Quelli davvero costitutivi sono tre: a) la cultura cattolica della pena medicinale e l'uso del carcere in ambito canonico; b) la cultura illuministica riformatrice; c) il positivismo e l'antropologia criminale. Ognuno di questi "strati" dà forma e fa perdurare idee, strutture, istituzioni. Il sistema carcerario italiano resterà

a lungo ibrido proprio in virtù di questi diversi apporti. Così, per esempio, la separazione cellulare dei monasteri anticipa alcuni tratti dei sistemi moderni; i conventi-prigione svolgono la duplice funzione di punire e di "proteggere"; le istituzioni reclusive femminili resteranno per lunghissimo tempo nell'orbita degli ordini religiosi.

Gibson segue le fasi del processo di formazione del sistema penitenziario nelle sue diverse forme e articolazioni dedicando una particolare attenzione alle istituzioni romane. La riforma crispina del 1891 è un passaggio fondamentale nella unificazione e standardizzazione – almeno sul piano teorico – di prigionieri, riformatori e manicomici. Grazie ad una pluralità di fonti ufficiali (relazioni, dibattiti parlamentari, documenti di archivio, dottrina giuridica, statistiche ecc.) e di "presa diretta" dal "basso" (i materiali cari ai positivisti e alla loro "scienza classificatoria") l'A. può tracciare un disegno complessivo dell'età postunitaria che ha radici più antiche, mostra la lunga durata di alcuni fenomeni e svela come, anche nel carcere, esista un trattamento differenziato dettato dall'appartenenza di genere.

L.L.

renza semantica è sostanziale. Se il movimento fosse verso il declino, si dovrebbe allora ragionare diversamente, più in termini di 'paradigma' (alla Gibbon) che di momentaneo 'appannamento'. Lo scopo dei curatori del volume e del loro progetto era piuttosto quello di osservare i problemi del diritto internazionale da entrambe le facce della medaglia, scorrendo nelle sfide e nelle minacce anche importanti elementi di resilienza e di possibili ulteriori sviluppi.

Per fare questo i curatori – autorevoli studiosi tedeschi – hanno coinvolto una ventina di colleghi di Università e Centri di ricerca di molti altri paesi per mettere alla prova gli assunti principali del progetto finanziato dalla 'German Research Foundation'. Il volume raccoglie sia saggi che commenti volti a discutere criticamente gli argomenti trattati. Il volume – dopo una articolata introduzione – è diviso in quattro sezioni dedicate alle prospettive storiche, a quelle indicate soprattutto dai nuovi 'attori' del diritto internazionale, alle prospettive di sistema e infine al rapporto tra giustizia e legittimità.

In un mondo divenuto sempre più multipolare, con grandi *player* capaci di incidere profondamente sui valori di fondo della 'rule of law', con attori non statali parimenti rilevanti nella ridefinizione dei confini del diritto internazio-

nale, con criteri di conformità sempre più sfuggenti, con dottrine eterodosse sui diritti umani e sul diritto dell'ambiente, con un largo dispiegarsi di movimenti anti-globalisti e di orientamenti populistici, tra l'"ascesa" o il "declino" sembra che la bilancia possa pendere verso il secondo. Ma, come ha osservato nel 1950 Josef Kunz parlando del rischio del pendolo, ovvero di passare rapidamente da fasi di sovrastima a fasi di sottostima del diritto internazionale, bisogna essere molto cauti nell'intonare il *de profundis*. Forse è meglio esclamare "Morto il diritto internazionale, viva il diritto internazionale!" per dire che il tema problematico del 'declino' contiene anche la prospettiva del cambiamento e di nuovi orizzonti.

L.L.

L

Alexis LE QUINIO, Thierry SANTOLINI (sous la dir. de)
Trois précurseurs italiens du droit constitutionnel. Giuseppe Compagnoni, Gaetano Filangieri, Pellegrino Rossi

Paris, La Mémoire du Droit, 2019, pp. 703
ISBN 9782845390409, Euro 49,00

Questo ponderoso e interessante volume (peccato manchi l'indice dei nomi) raccoglie gli atti del convegno organizzato

nel 2014 presso l'Università di Tolone. La prefazione di Marcel Morabito e i due bei saggi di Jean-Louis Mestre ("Enseigner la constitution en France dans la seconde moitié du XVIII^e siècle") e Luca Mannori ("Notes sur la naissance du concept de "Constitution" dans l'Italie du XVIII^e siècle") introducono il lettore ai tre 'precursori' italiani Compagnoni, Filangieri e Rossi.

Nonostante la loro rilevanza questi tre personaggi non hanno suscitato in Francia una particolare attenzione. Così "Le present ouvrage vise, à travers les échanges, principalement entre historiens du droit et constitutionnalistes, de remédier à cette carence de la recherche juridique française".

Malgrado questo meritorio obiettivo, il volume non riesce a offrire, se non parzialmente, quanto promesso. La stessa idea di "precursori" propone una prospettiva che rischia di essere fuorviante. Che Compagnoni e Rossi abbiano tenuto le prime cattedre di diritto costituzionale è certamente importante ma che significa veramente "precursori del diritto costituzionale"? Quale diritto costituzionale? Il nostro, quello che oggi pensiamo sia il diritto costituzionale, o, invece, le sue diverse declinazioni storiche comprensibili solo ricavandole dai contesti (si veda *a contrario* lo splendido saggio di Di Donato su

Filangieri) e dalle rispettive costellazioni concettuali? Il riferimento ai "precursori" richiama piuttosto approcci teleologici e storie genealogiche che preparano inesorabilmente il terreno ai "sistematori" e ai "perfezionatori". E perché Rossi cosmopolita dovrebbe essere un "comparatista"? (Le Quinio). Perché ha vissuto tra varie nazioni? Ma per porsi questa domanda bisogna leggere ciò che Rossi pubblica, con lo pseudonimo Victor de Mars, nella *Chronique de la Quinzaine*, rassegna politico-diplomatica della *Revue des Deux-Mondes*. Oppure siamo sicuri che il Rossi tutto "savigniano" (Dufour) non sia in dialogo anche e soprattutto con i "principi direttivi" di Jeremy Bentham e Giandomenico Romagnosi?

L.L.

M

Susan MARKS

A False Tree of Liberty. Human Rights in Radical Thought

Oxford, Oxford University Press, 2020,
pp. 304

ISBN 9780199675456, \$ 80

Per confrontare il contenuto dell'odierno concetto di diritti umani con i settecenteschi "diritti dell'uomo" e per ricostruire le loro diverse concettualizzazioni, l'autrice ripre-

corre il dibattito inglese che dai tempi dei *diggers* e *levellers* si protrae fino alla "controversia rivoluzionaria" tra Burke da un lato e dall'altro i radicali come Paine, Woolestonecraft, Price, ma anche il meno noto Thomas Spence. La rivendicazione dei diritti dell'uomo, come dimostra l'autrice, coincide con la chiusura progressiva (*enclosures*) delle terre comuni e con l'imposizione delle leggi di mercato a scapito delle regole tradizionali dell'economia rurale. Alla trasformazione dei terreni comuni in proprietà privata, in nome del diritto civile e dello sfruttamento più efficiente delle risorse naturali, si contrappose una capillare resistenza in nome dell'etica popolare dei beni comuni, interpretata dagli esponenti radicali del tardo Settecento come la rivendicazione di un "diritto naturale" di ogni uomo al sostentamento. La classica contrapposizione dei "diritti ereditari degli inglesi" di Burke ai "diritti naturali dell'uomo" di Paine viene ulteriormente articolata dall'autrice con l'introduzione di una terza posizione, quella di Spence.

Ricorrendo al simbolo dell'albero della libertà reso famoso dai rivoluzionari americani e francesi, l'autrice contrappone tre alberi. Il primo è la quercia di Burke: immagine della stabilità costituzionale radicata nella storia nazionale e di un popolo che vive placidamente

sotto l'ombra della benefica cura della monarchia, nobiltà e chiesa. Il secondo è l'albero della rivoluzione politica di Paine: portatore di sovranità popolare e cittadinanza repubblicana. Emerge però anche un terzo albero, tratto dal monito di Spence di non farsi ingannare dal "falso albero della libertà, composto da materiale eterogeneo, in parte libertà e in parte tirannia". Per Spence, i veri diritti dell'uomo vanno al di là del rovesciamento delle sole forme politiche e mirano piuttosto a denunciare le condizioni economiche dell'oppressione al fine di trasformarle fin nelle loro radici. Il diritto naturale di ciascuno all'accesso reale a tutto l'occorrente per una vita dignitosa viene specificato dal radicale inglese rielaborando la categoria premoderna dei beni comuni nelle vesti di un diritto concreto degli abitanti alle terre sulle quali risiedono. L'autrice giunge così a delineare un percorso alternativo all'idea di diritti umani, radicalmente opposto alla concezione dominante ancorata al diritto positivo e improntato piuttosto ad un nesso etico "naturale" tra le risorse disponibili e le esigenze di sostentamento.

R.C.

Giuseppe MECCA

*Il governo rappresentativo.
Cultura politica, sfera pubblica e
diritto costituzionale nell'Italia
del XIX secolo*

Ventitre proposte di lettura

Macerata, eum, 2019, pp. 240
ISBN 9788860566232, Euro 16,00

Ben venga in un'epoca infastamente dominata dalla post-politica, una ricerca sulle regole costituzionali. Giuseppe Mecca richiama all'attenzione quelle sul governo rappresentativo: tema scottante, stante la messa in discussione (in modo più o meno serio) della nozione stessa di rappresentatività come categoria.

Regole, che – come in altri campi del costituzionale – non necessariamente sono legate a disposizioni scritte, ma possono pur scaturire da comportamenti condivisi, ed eventualmente scivolare in un secondo momento in una disposizione scritta. Anzi, dalla ricerca, brillantemente condotta, trova conferma che il formarsi di regole non necessariamente scaturisce *ex ante*, cioè da atti di volizione astratti, bensì dalle circostanze concrete e dalla sensibilità dei *players* istituzionali. In altre parole, la dimensione del costituzionale si forgia non solo attraverso i *testi*, ma anche attraverso i *contesti*.

Parlare di regole, in una società che esalta la ribellione e la fluidità, può apparire antistorico; ma il libro in titolo testimonia proprio il contrario, il rischio di una deriva nihilista in assenza di perni, intorno ai quali far roteare le dinamiche della politica. La ricerca era nata nell'ambito di un ampio progetto europeo presso l'università bavarese di Passau,

condotta dalla prof.ssa Ulrike Müßig: si scoprono tante cose nuove e vengono ricordati tanti elementi importanti, purtroppo obsoleti, che invece son da rievocare.

Lo statuto albertino (marzo 1848) non introdusse il governo rappresentativo: vi aveva già provveduto il Proclama (febbraio), giacché era nella cultura costituzionale di quegli anni, anche di quelli precedenti al 1848. Tanto che il primo governo di Carlo Alberto, antecedente di due mesi l'entrata in vigore del testo costituzionale (8 maggio), nacque di coalizione (15-16 marzo), proprio perché era acquisita l'idea di una implicita rappresentatività. Nel salotto rosso di palazzo Balbo, infatti, si erano scontrati liberali piemontesi (lo stesso Balbo assieme a Thaon di Revel ed Alfieri) con democratici genovesi (Pareto e Ricci), ben sapendo che il re da loro esigeva un accordo, proprio per garantire la rappresentatività dell'esecutivo. Mecca con doviziosa precisione scandisce la potenzialità della nozione di governo rappresentativo, soffermandosi sull'ampio spettro di sfumature dottrinali, dell'epoca e posteriori, di lingua italiana e non.

Ma non si limita a ciò, che del resto rientrerebbe nei doveri di chi si assume il compito di scrivere su quel tema; bensì si addentra pure, e con coraggio, sul terreno delicatissimo della legittimazione del potere.

Accortamente la lega al *Patto* fra Corona e Nazione, chiave di volta per la tavola di valori condivisi, sulla quale si costruisce la *Costituzione completa*, ossia il mosaico di testo statutario e di atti e fatti a rilievo costituzionale, che informano di sé il tessuto connettivo della società.

Giustamente si sofferma sulla natura non scritta dell'evoluzione costituzionale di quell'ordinamento, alla quale dedica la seconda parte della monografia. Principia con riflessioni sulla "consuetudine" (p. 136 e *passim*) per proseguire sul crinale della "correttezza costituzionale" (p. 137 e *passim*), della "pratica costituzionale" (p. 140 e *passim*) e della "prassi" (p. 141 e *passim*). Da condividere è lo sforzo di cercare la *Vita* delle istituzioni andando oltre il diaframma (utile) della teorizzazione: i protagonisti della costituzionalità non agiscono per realizzare modelli astratti. Il politico (del XIX secolo, come del XXI) persegue la fattualità del successo, differenziandosi solo sull'ampiezza temporale della vittoria inseguita, di corto respiro o di più lunga prospettiva. Ed è in questa fattualità del successo la pietra angolare della *Costituzione completa*. Il sangue vivo della *Costituzione completa* non scorre all'interno di modelli accademici, ma tramite il pulsare furioso della lotta per il potere.

Una recensione favorevole che, come questa, è e vuole convintamente essere, non può apparire credibile, se non si manifesta una lama di perplessità. E una perplessità si può manifestare – ma è valutazione di merito, che non incide sulla bontà dell’impianto metodologico – sul ricorso alla categoria “potere costituente”, pur diffusa presso altri studiosi (a partire da Perticone). Che vi abbia fatto ricorso persino Carlo Alberto nel discorso della Corona, d’apertura della seconda legislatura (gennaio 1849), è ben vero, ma è elemento ingannevolmente fuorviante: il testo fu scritto da Gioberti, il re neppure voleva leggerlo e cedette solo all’ultimo e comunque il re un mese dopo (febbraio) colse al volo uno scatto di nervi del Gioberti per allontanarlo dal governo. È altrettanto vero che pure Cavour aveva fatto ricorso a quelle parole “potere costituente” in un articolo (10 marzo 1848) su *Il Risorgimento*, ma era pur sempre uno scritto giornalistico. Più forte di questi elementi, e di altri minori, è la circostanza indiscutibile, per cui il fluire del *Rinnovamento* costituzionale di Torino scorreva nella corrente del Tamigi e non in quella della Senna; del resto, l’assenza di barricate e il clima estremamente pacifico nel Regno di Sardegna conferma essere quel mondo francofono sì, ma anglofilo nei fatti.

In conclusione, l’autore offre un prodotto utile per la ricerca futura e si auspica che la evidente conoscenza degli strumenti di ricerca lo indichi a proseguire in studi di storia costituzionale anche sul versante delle fonti, così pigramente neglette da alcuni autori del passato.

R.F.Z.

P

Maffeo PANTALEONI

Il manicomio del mondo e altre pagine scelte

a cura di Sergio Ricossa

Macerata, liberilibri, 2019, pp. 184
ISBN 9788898094530, Euro 18,00

Dopo più di quarant’anni (1976, Volpe editore) liberilibri di Macerata riedita meritoriamente questa raccolta di scritti di Maffeo Pantaleoni (1857-1924), figlio del medico e politico Diomede, collaboratore di Cavour, di illustre famiglia maceratese. Forse sarebbe meglio dire che questa è l’edizione Pantaleoni-Ricossa nel senso che gli scritti pubblicati sono il risultato di un brillante lavoro ‘manipolatorio’ dell’economista torinese scomparso nel 2016. Non si tratta, infatti, come potrebbe apparire a prima vista, di una raccolta di articoli pubblicati da Pantaleoni in sedi disparate o di articoli di

giornale, ma di un soggettivo ‘ritaglio’ operato dal curatore che ha estratto (o ridotto) passi da opere più ampie come i postumi *Erotemi di economia* o gli *Studi storici*. L’obiettivo di Ricossa non era pertanto “filologico”: si trattava piuttosto di far (ri)conoscere ad un pubblico più ampio un economista, tra i pochi italiani (come Pareto) di fama internazionale, grande polemista, bastian contrario, lucido fustigatore di vizi italici e avventuroso intellettuale e politico.

Certamente non può essere una piccola antologia come questa a poter dare conto della vastità di interessi e del complesso delle dottrine di Pantaleoni e della loro evoluzione diacronica. Tuttavia, essa è sufficiente a far capire al lettore – come pure sottolinea Manuela Mosca nella nuova introduzione – che nell’opera dell’economista ci sono alcuni principi, idee, convinzioni che formano un filo rosso. Intelligenza e ironia erano merci a buon mercato per Pantaleoni. Celebre è la sua dichiarazione sulle due sole scuole che esistono in economia: “la scuola di coloro che sanno l’economia e la scuola di coloro che non la sanno. Codeste due scuole sono, naturalmente, sempre in guerra tra di loro” (p. 14). Non c’è bisogno di dire a quale di queste due appartenesse l’economista italiano. Che dire poi della seguente affermazione: “Qualunque imbecille può in-

ventare o imporre tasse” (p. 89) o della polemica contro l’inutile ricorso dei governi a dubbie “Commissioni di studio”, o ancora della sua riflessione amara sulla giustizia, o sull’avanzata del socialismo di stato e dell’interventismo giacché “La pubblica opinione è largamente favorevole al socialismo ed al paternalismo e soltanto la povertà, la miseria, le calamità, le sofferenze potranno correggerne la fallace tendenza” (p. 87)?

L.L.

Michel PORRET

Le sang des lilas.

*Une mère mélancholique égorgée
ses quatre enfants en mai 1885
à Genève*

Chêne-Bourg, Georg, 2019, pp. 325
ISBN 9782825711439, Euro 15,00

L’ultimo libro dello storico ginevrino Michel Porret riporta alla luce, in una splendida ricostruzione che unisce il rigore scientifico ad una profonda analisi culturale, psicologica e sociale, un ‘caso celebre’ di criminalità familiare accaduto a Ginevra nella notte tra il 1 e 2 maggio 1885. Jeanne Deluermoz, sposata con Joseph Lombardi, sarto, taglia la gola con un rasoio ai suoi quattro figli, il più grande ha 7 anni. Dopo il gesto li ricopre di fiori di lillà e si avvelena. Dei bambini uno solo sopravvive a stento, così come la madre assassina. Arrestata, confessa di aver agito da sola, sfnita da problemi familiari.

Il caso ha tutti gli elementi per suscitare sgomento e colpire un grande pubblico, sia locale che internazionale. La madre figlicida è una Medea, il delitto è orribile, incomprendibile, innaturale. Il rituale funerario dei lillà colpisce per il senso di pietà – del resto la donna è una cattolica devota – ma anche perché dimostrerebbe una certa lucidità nel commettere il delitto. La stampa produce un enorme meta-testo destinato ad accompagnare tutta la vicenda processuale. Perché Jeanne ha ucciso i suoi bambini? Quale il movente? Ma ci può essere un movente per un delitto come quello? È davvero responsabile? Rapidamente a queste domande cercheranno di rispondere i nuovi ‘protagonisti’ del processo ‘positivista’: i medici legali e gli esperti alienisti. L’assassina, da parte sua, scrive una memoria autobiografica.

Dopo otto mesi d’istruzione, si arriva finalmente al dibattimento in Corte d’Assise, nel maggio 1886. Qui entrano in gioco alcuni personaggi di spicco. Il difensore, Adrien Lachenal, massone, è un grande avvocato progressista che da subito sostiene la tesi secondo cui la donna ha agito sotto l’influenza di uno stato mentale patologico ed è quindi legalmente irresponsabile. Lachenal è anche un uomo politico e più tardi diventerà presidente della Confederazione elvetica.

La sua parola è autorevole e si fa sentire dalle corti di giustizia. Il verdetto riconosce quanto Lachenal e gran parte dei periti sostengono: Jeanne ha ucciso in un totale stato di alterazione mentale. Al fianco di Lachenal l’altra figura chiave è quella dell’alienista Paul-Louis Ladame, ispirato dallo psichiatra Richard F. von Krafft-Ebing. La sua tesi è che la “melanconia depressiva” ha condotto la donna ad un “suicidio allargato”. Uccidere i figli era come portarseli con sé, più che un omicidio è stato dunque una sorta di suicidio collettivo.

Dopo il processo la donna è internata nel manicomio di Vernets con lo pseudonimo di “Jeanne Moral”. Il caso Lombardi entra nei libri degli alienisti e contribuisce al dibattito internazionale sulla follia criminale. La portata storica del delitto sta nello sguardo incrociato dei magistrati, del medico legale, degli psichiatri che trasformano il crimine in un vero e proprio ‘caso’. Nel 1894 il perito Auguste Forel ritiene Jeanne “guarita”. Seguono la liberazione e l’espulsione dal cantone di Ginevra. Nel 1897 troviamo la donna in Algeria a Sétif dove si risposò e avrà un’altra figlia, la quinta.

Pur essendo un caso ‘eccezionale’, esso ha – come mostra bene l’A. – una valenza epistemologica generale ed evoca «les dimensions spéciales, les ingrédients moraux, les retentissements sensibles,

les composantes judiciaires et les enjeux médico-légaux ou psychiatriques, dans une ville étroite et policée comme Genève...» (p. 18).

L.L.

Gerald J. POSTEMA

Bentham and the Common Law Tradition

Oxford, Oxford University Press, 2019,
2nd edition, pp. 576.

ISBN 9780198793052, £ 80,00

La Oxford University Press pubblica una seconda edizione del volume *Bentham and The Common Law Tradition*, edito nel 1986. L'opera raccoglie gli esiti di un'attenta ricerca svolta da Gerald J. Postema dalla fine degli anni settanta alla metà degli anni ottanta sui principali scritti di Jeremy Bentham. Nella prefazione alla prima edizione l'autore manifesta l'intento, da giovane filosofo, di contribuire al dibattito di quegli anni intorno alle teorie del positivismo e dell'utilitarismo giuridico, attraverso lo studio del rapporto tra questi due filoni di pensiero nella teorica di Jeremy Bentham. Gerald J. Postema propone la riscoperta e il recupero della figura di Bentham, in parte dimenticata dai suoi contemporanei, mostrando come concetti, principi giuridici e prassi giudiziaria della tradizione anglo-americana trovino nelle pagine del filosofo e giurista vissuto tra XVIII e XIX secolo un momento saliente della loro formazione.

La seconda edizione dell'opera si sviluppa in tre parti, strettamente connesse tra loro, che riproducono il testo originale del 1986. Nell'edizione del 2019 è aggiunto un ultimo capitolo intitolato "Afterword", dove i temi sviluppati nelle tre parti principali sono ripresi alla luce di alcuni scritti di Bentham, pubblicati successivamente alla prima edizione nell'ambito del Progetto Bentham dell'*University College of London*.

La prima parte del volume, intitolata "Law, Custom, and Reason", è dedicata a un'esposizione della teoria classica della *common law*, sviluppata lungo due coordinate principali: da un lato il rapporto tra storia e diritto e l'influenza della storia nella formazione del diritto; dall'altro lato, il rapporto tra certezza del diritto e flessibilità delle regole giuridiche, tra principi generali e ragione particolare. Questi temi costituiscono una lente di osservazione delle teorie di Jeremy Bentham analizzate nei capitoli successivi. Teoria filosofica, storia e diritto sono intimamente legati in tutto il corso dell'opera.

Nella seconda parte del volume, dal titolo "Bentham's Critique of Common Law: The Roots of Positivism", l'attenzione è concentrata in particolare sul rapporto tra certezza e flessibilità del diritto. L'autore analizza la riconciliazione operata da Jeremy Bentham, fin

dai primi scritti, tra 'justice' e 'utility' e il ruolo dei concetti di "expectation" (aspettativa) e "security" (sicurezza) nel pensiero di Bentham: l'uomo ha delle aspettative che lo proiettano nel futuro e il diritto ha la funzione sociale di assicurare, rendere il futuro ragionevolmente prevedibile. In questo contesto Gerald J. Postema rilegge la dottrina tradizionale, secondo la quale Bentham assegnerebbe al diritto il mero scopo di realizzare un controllo sociale, e indaga le motivazioni teoriche che fondano la critica di Bentham alla *common law* e costituiscono le basi del positivismo giuridico, consentendo al lettore di cogliere le connessioni tra la teoria del diritto e quella filosofica e politica dell'autore inglese.

La terza parte dell'opera, intitolata "Law, Utility, and Adjudication", è dedicata alla teoria della giustizia e al ruolo del giudice. Postema s'interroga sulla possibile conciliazione tra una visione del giudice come passivo esecutore del legislatore, quale sembra emergere dalla critica di Bentham alla *common law*, e il riconoscimento di un ruolo più creativo del giudice in scritti successivi. Il progetto di codificazione di Jeremy Bentham costituisce il tema di fondo nelle riflessioni dell'autore, che si sofferma sul rapporto tra regole codificate e decisione giudiziale e sul problema dell'interpretazione, per mostrare la difficile com-

Ventitre proposte di lettura

patibilità tra l'idea positivista e l'idea utilitaristica della giustizia, accolte da Bentham.

L'opera, attraverso un'analisi sapiente degli scritti di Jeremy Bentham, svela errori e fraintendimenti che hanno accompagnato l'interpretazione del pensiero del giurista e filosofo e offre, allo stesso tempo, un punto di osservazione originale per ripercorrere momenti salienti dello sviluppo della *common law*. Il rapporto tra storia e diritto, che caratterizza tutta l'esposizione, consente l'approfondimento storico e sollecita la riflessione in chiave attuale dei temi trattati.

L. V.

R

Mathias REIMANN, Reinhard
ZIMMERMANN
*The Oxford Handbook of
Comparative Law*

Oxford, Oxford University Press, 2019,
2nd edition, pp. 1404
ISBN 9780198810230, £ 145,00

A distanza di 13 anni, la Oxford University Press pubblica una seconda edizione del fortunato *Handbook of Comparative Law*, curato da Mathias Reimann e Reinhard Zimmermann, completamente aggiornata e arricchita da alcuni nuovi contributi.

Il volume raccoglie 48 saggi ed è articolato in tre parti. La

prima parte contiene una serie di saggi sullo sviluppo del diritto comparato nel mondo ed è preceduta da un ampio capitolo introduttivo di carattere storico, di Charles Donahue, nel quale l'Autore manifesta il proprio disagio di fronte alla narrazione comune secondo cui la storia del diritto comparato viene fatta risalire alla fine del XIX secolo, mentre invece le origini di un approccio comparatistico al fenomeno giuridico sono ben anteriori. Lo studio è ampio e ricco di spunti, ma desta perplessità che in un lavoro come questo non vengano tenuti in nessun conto i fondamentali studi di Gino Gorla in argomento, con riferimento, in specie, al cd. *revisiting* della comparazione *civil law-common law* nei secoli XVI-XIX. Gli ulteriori saggi della prima parte sono dedicati alla ricostruzione dello sviluppo del diritto comparato in Francia (Benedicte Fauvarque-Cosson), in Germania, Svizzera e Austria (Ingeborg Schwenzer), in Italia (Elisabetta Grande), in Gran Bretagna (John W. Cairne), negli Stati Uniti (David S. Clark), nell'Europa centrale e dell'Est (Zdeněk Kühn), in Giappone (Luke Nottage), in Cina (Taisu Zhang), nell'America Latina (Jan Kleinheisterkamp).

La seconda parte, genericamente intitolata "Approaches to Comparative Law", si dedica ad una serie di approfondimenti di carattere meto-

dologico e sistemologico sulla conoscenza comparatistica (Nils Jansen), sul ruolo del diritto comparato nella formazione del giurista (Nora V. Demleitner), sul metodo funzionalistico (Ralf Michaels), sull'oggetto del diritto comparato (Gerhard Dannemans), sulle tradizioni giuridiche (H. Patrick Glenn), sui trapianti giuridici (Michele Graziadei), sui sistemi cd. misti (Jacques Du Plessis), per poi scendere allo studio dell'influenza del diritto comparato sui sistemi giuridici nazionali (Jan M. Smits), sul diritto dell'Unione Europea (Francis G. Jacobs e Reinhard Zimmermann), sulla globalizzazione (Horatia Muir Watt), sul diritto islamico (Chibli Mallat), sul diritto africano (T.W. Bennett sul ruolo del diritto comparato nella formazione del giurista) e, infine, sui rapporti tra il diritto comparato e discipline affini: il linguaggio (Vivian Frosswald Curran), la cultura giuridica (Roger Cotterrell), la religione (James Q. Whitman), la storia del diritto (James Gordley), la sociologia (Annelise Riles), i *critical legal studies* (Ugo Mattei), l'analisi economica del diritto (Florian Faust), per concludere con una serie di riflessioni sul futuro della comparazione giuridica (affidate a Mathias Siems).

La terza parte è dedicata ad una analisi comparatistica di specifici settori del diritto e spazia dal tema delle fonti (Ste-

fan Vogenauer), al diritto dei contratti (Hein Kots), alla vendita internazionale (Peter Huber), all'ingiustificato arricchimento (Daniel Visser), alla responsabilità civile (Gerhard Wagner), alla proprietà (Sjef van Erp), alle successioni (Marius J. De Waal), al diritto di famiglia (Jens M. Scherpe), al diritto del lavoro (Matthew W. Finkin), al diritto delle società (Klaus J. Hopt), al diritto della concorrenza (David J. Gerber), al diritto costituzionale (Mark Tushnet), ai diritti umani (Samantha Besson), al diritto amministrativo (John Bell), al diritto penale (Markus D. Dubber), al diritto processuale civile (Joachim Zekoll), al diritto internazionale privato (Mathias Reimann).

Nel complesso si tratta di un lavoro imponente e certamente utile per un'osservazione di sintesi sui vari temi e problemi della comparazione giuridica.

E.C.

Santi ROMANO
L'ordinamento giuridico

a cura di Mariano Croce

Macerata, Quodlibet, 2018, pp. 236
ISBN 9788822902641, Euro 18,00

Può affermarsi senza timore alcuno di cadere in esagerazioni che *L'ordinamento giuridico* di Santi Romano costituisce una pietra miliare nella storia e nel pensiero della dottrina gius-pubblicistica italiana. E a ben vedere non solo, giac-

ché tale opera – a partire dal 1963 – è stata tradotta in molte altre lingue, compreso da ultimo l'inglese.

Pubblicato per la prima volta in due parti nel 1917 e nel 1918 negli *Annali delle Università toscane* e, contemporaneamente, in un volume unico nel 1918 a Pisa, *L'ordinamento giuridico* è stato successivamente rieditato nel 1946 e nel 1977 per i tipi di Sansoni ed, infine, nel 2013 all'interno dell'opera *L'ultimo* Santi Romano edita dalla casa editrice Giuffrè (con prefazione di Alberto Romano).

Questa nuova pubblicazione riproduce l'edizione del 1946 la quale, a sua volta, costituiva fedele riproposizione della prima edizione salvo che per l'integrazione di alcune note e l'aggiunta di altre, nelle quali – aveva cura di chiarire lo stesso Santi Romano nella prefazione – «ho tenuto conto della letteratura posteriore sui vari argomenti da me trattati e, molto sobriamente, delle più importanti critiche che mi sono state rivolte».

Ritroviamo, pertanto, anche questa volta l'articolazione dell'opera in due parti. La prima, dedicata a «Il concetto di ordinamento giuridico», che – nel pensiero dell'illustre Autore – può dirsi consustanziale a qualunque complesso sociale e, quanto al suo *proprium*, tale da travalicare il concetto di norma *tout court* inteso. La seconda parte, è dedicata invece

a «La pluralità degli ordinamenti giuridici e le loro relazioni». Qui l'Autore, muovendo dal constatare l'esistenza di «tanti ordinamenti giuridici quante istituzioni», confuta sostanzialmente la tesi secondo cui il complesso di detti ordinamenti debba necessariamente «e senza eccezioni ridursi al diritto statale».

A corredo dell'edizione qui in commento, inoltre, una premessa ed un saggio – intitolato *La tecnica della composizione. Per una storia futura de L'ordinamento giuridico* – ad opera del curatore del volume, Mariano Croce.

Nel complesso, si tratta di una ripubblicazione de *L'ordinamento giuridico*, quella in parola, che cade a cento anni dalla prima edizione e che – per usare le parole del suo curatore – muove dall'esigenza «di rinnovare la spinta radicale del pensiero di Romano traendola fuori dai confini della teoria giuridica e consegnandola a un pubblico più ampio, in un contesto sociale e politico che dalla sua riflessione può ricavare un enorme potenziale trasformativo». L'intento celebrativo, in sostanza, è qui di gran lunga superato dalla volontà di dare risalto alle potenzialità future di un'opera che, nonostante il suo secolo di vita, ha il grande pregio di continuare a «fare il presente». E tanto, non perché il tempo di oggi sia identico al tempo di ieri, bensì perché la cifra de *L'ordinamento giuridico*

è quella di offrire ai suoi lettori un modo – o, se si preferisce, un metodo – di intendere il diritto che – per usare ancora una volta le parole del curatore del volume – «sfugge a qualunque presa contestuale, a qualunque riduzione della parola a un dato tempo storico». Un metodo, dunque, che oggi come ieri è utile a cogliere e a meglio decifrare le traiettorie lungo cui si dipanano le molteplici trasformazioni del presente sino a farsi futuro.

C.F.

S

Stephen SKINNER (ed.)
*Ideology and Criminal Law
Fascist, National Socialist and
Authoritarian Regimes*

London, Hart Publishing, 2019, pp. 385
ISBN 9781509910816, £ 80,00

Il volume curato da Skinner, si divide in tre parti, con i contributi di studiosi di quattro continenti per nove differenti sistemi nel mondo: l'Italia fascista, anche in comparazione con l'Inghilterra, la Germania nazista, la Norvegia occupata dai nazisti, l'apartheid in Sudafrica, la Spagna franchista e i regimi autoritari di Brasile, Romania e Giappone. La raccolta di saggi è l'esito di un Workshop tenuto a Londra nel 2015 sul tema *Anti-Democratic Ideology and Criminal Law*.

Scopo del seminario era l'esplorazione dei modi in cui il diritto penale è stato uno strumento di controllo sociale e di repressione nei regimi fascista e nazionalsocialista e anche in altri regimi autoritari. Il diritto penale, per sua natura, è in effetti uno strumento di esercizio del potere di controllo sociale da parte dello Stato.

La riflessione storica si incentra sull'idea che il diritto penale sia un osservatorio particolarmente efficace per afferrare lo sviluppo giuridico del Novecento, non solo dunque le connessioni ideologiche con il diritto penale, ma anche l'uso del penale nei sistemi democratici. I temi che emergono nei saggi sono numerosi, per esempio l'erosione del principio della divisione dei poteri, che agevola un uso totalitario del diritto penale; la questione delle continuità e discontinuità dei regimi; il concetto di giustizia; il ruolo dei tribunali e degli operatori del diritto nell'implementazione dell'ideologia dello Stato. L'ideologia è un concetto che si presta ad ambiguità, tuttavia è un aspetto che può utilmente indicare i valori e le visioni del mondo che influenzano il contenuto e l'applicazione del diritto penale. Nel libro si segue un approccio che coglie i nessi, più che un filone ideologico, e si suggerisce un approccio pluridimensionale e interdisciplinare che tenga conto di molteplici aspetti,

dalla cultura e dal simbolismo fino ai ruoli dei professionisti del diritto e delle istituzioni. In generale, la lettura del volume è certamente utile perché occorre una costante attenzione critica sulla storia dei regimi, le loro origini, gli obiettivi, le rivendicazioni e gli assetti giuridici.

Guardarsi nello specchio della storia fa bene. Non solo consente di ripensare l'approccio storiografico ma contribuisce alla riflessione sul nostro presente, in un periodo segnato da crescenti minacce alla democrazia liberale e allo Stato di diritto, provenienti da nuove forme di populismo e da orientamenti illiberali e autoritari che rischiano, nella sostanza, di indebolire la nostra concezione liberal-democratica del diritto e della giustizia penale.

M.S.

Ercole SORI
*Italiani da fare. Giustizia e
società nelle Marche, 1861-1873*

Macerata, eum, 2019, pp. 332,
ISBN 9788860566331, Euro 20,00

Attraverso lo spoglio degli atti giudiziari conservati in Archivio, Ercole Sori ha deciso di «contare» e poi di «raccontare» misfatti e delitti commessi nel distretto giudiziario della città e Provincia di Ancona durante gli anni successivi all'Unità d'Italia.

Quali sono i reati maggiormente commessi in qualche realtà? C'è una qualche cor-

relazione tra i crimini e il tipo di società? In che rapporto si pongono delitti e condizioni economiche? Quali sono le categorie professionali degli imputati? Quali i legami tra vittima e reo? Come avveniva il controllo sociale? Sono queste alcune delle domande sottese al volume.

Nella convinzione che i procedimenti penali possono essere di aiuto per ricostruire le dinamiche sociali e lo stato di salute delle istituzioni, l'autore offre al lettore 'numeri', 'tipo' di delinquente e fattispecie criminose giudicate dal Pretore, dal Tribunale e dalla Corte d'Assise. Vieni fuori una fotografia particolareggiata ed una descrizione analitica delle condizioni della società marchigiana di quegli anni, talvolta messa in correlazione con i tassi di criminalità del resto d'Italia.

G.M.

Irene STOLZI (a cura di)
*Sindacati e diritto del lavoro
tra dittature e democrazie
nell'Europa mediterranea e
latina del XX secolo*

Milano, Giuffrè F. Lefebvre, 2019, pp.
336
ISBN 9788828814627, Euro 34

A guardare l'insieme delle riflessioni sullo snodarsi delle esperienze mediterranee e latine di storia sindacale e di diritto del lavoro emerge molto chiaramente, nelle specificità dei contesti locali, la centralità (giuridica-costituzionale,

politico-sociale, economica) del lavoro di cui parla la curatrice del volume nell'introduzione (pp. 5 ss.). Quel lavoro considerabile, in effetti, l'istituzione sociale del Novecento come colto da R. Lodigiani (pp. 23 ss.), premessa fondativa necessaria anche alla sola pensabilità dello Stato sociale come fenomeno politico ed istituzionale tipicamente novecentesco e ed in nessun modo retrodatibile.

Nell'interessante e prismatico volume si distende la trama di un Novecento stretto tra due poli, in parte viscidamente legato alle torsioni autoritarie della sua prima metà, in parte incapace di ripensare politiche del lavoro e sociali abbandonando il paradigma del lavoro fordista e allo stesso tempo della risposta associativa, collettiva, sindacale.

Herrera (pp. 69 ss.) descrive la difficoltà dottrinale francese stretta tra il peso della realizzazione individualistica rivoluzionaria e la diffidenza sindacale verso il riconoscimento giuridico ed istituzionale, proprio secondo quel tono difensivo che era stato della libertà individuale rivoluzionaria, come Carera (pp. 47 ss.) per l'esperienza italiana individuale nella realtà fattuale l'aggancio all'idea di un sindacato libero da legami troppo stretti con i movimenti politici, in contrapposizione ideologica con il socialismo, nell'elabo-

razione cattolica e nelle radici della Cisl.

D'altro canto le elaborazioni e realizzazioni autoritarie/totalitarie del radicalismo corporativista (J.J. Abrantes sull'*Estado Novo* portoghese, S. Martin sul primo Franchismo, P. Borges Santos sulla transizione portoghese) hanno condizionato (condizionano ancora?) l'avvio delle elaborazioni democratiche: una vera cicatrice che c'è, non è più vitale, ma ha rischiato di soffocare in qualche modo i possibili ripensamenti del collettivo organizzato in termini istituzionali. Esempio da questo punto di vista il caso spagnolo delle Commissioni dei lavoratori descritto da A. Baylos (pp. 201 ss.).

N.C.

Richard SUSSKIND
*Online Courts and the Future of
Justice*

Oxford, Oxford University Press, 2019,
pp. 368
ISBN 9780198838364, £ 18,99

Merita senz'altro di essere letto e meditato l'ultimo libro di Richard Susskind, impegnato da molti decenni a indagare l'impatto delle nuove tecnologie sul mondo dell'amministrazione della giustizia. Il pregio di questo suo lavoro è, anzitutto, la chiarezza e l'impossibilità di equivoci sul suo pensiero: Susskind è un fautore senza riserve di una radicale trasformazione della giustizia,

Ventitre proposte di lettura

attraverso la implementazione massiccia di *online courts*.

La stessa espressione, che è ampiamente entrata nel linguaggio giuridico contemporaneo, ha formato oggetto di critiche, anche in ragione della sua indefinibilità. L'Autore ritiene però che essa sia comunque utile per indicare i suoi due principali significati: uno, più specifico, costituito dal fenomeno del cd. *online judging*, cioè la decisione di controversie da parte di giudici "umani", ma al di fuori di aule giudiziarie; l'altro, più generale, che designa un sistema che, utilizzando le nuove tecnologie, consente di svolgere i compiti delle corti tradizionali in modo radicalmente diverso e largamente automatizzato (v. pp. 4 ss.). Facendo leva anche sulla sua pluriennale esperienza di consulente per il governo britannico per la riforma della giustizia, Susskind propone un articolato modello di *online courts*, che fa leva sulla automazione delle fasi di introduzione del giudizio e di trattazione della controversia (v. cap. 10).

La riflessione è arricchita da una rassegna imponente delle utilizzazioni già in atto (v. cap. 16). Quanto a Inghilterra e Galles, il riferimento è all'implementazione di una piattaforma che già consente di procedere online sia all'instaurazione di giudizi che coinvolgono minori o per reati che non prevedono la reclusione, sia alla relativa decisione

da parte di un giudice, nonché al progetto (di prossima realizzazione) sui divorzi online e, in ambito civile, alla risoluzione di controversie online di valore inferiore a diecimila sterline. Altri esempi riguardano le esperienze canadese, cinese, australiana e statunitense.

Alla luce del contesto così descritto, Susskind passa ad analizzare le principali critiche alle *online courts* rivolte a vario titolo dal mondo accademico, giudiziario e politico (v. parte III). Alla loro base vi è il rilievo che, al di là di una auspicabile facilitazione di segmenti dell'amministrazione della giustizia (deposito di documenti, piuttosto che ricerca legislativa e giurisprudenziale), l'uomo è e sarà insostituibile, sia per assistere la parte in giudizio, sia per giudicare il caso. Non senza una certa enfasi, l'Autore osserva provocatoriamente che chi si rivolge a un avvocato, come ad un medico, a un commercialista o a qualsiasi professionista, lo fa non per instaurare una relazione con lui, ma unicamente per raggiungere un risultato: conoscere quali sono le probabilità di successo di una controversia o guarire da una malattia o assolvere i propri obblighi fiscali. Se tutto questo potrà essere raggiunto attraverso altre modalità, è facile prevedere una flessione consistente e irreversibile di professionisti, in particolare legali. D'altronde, prima della massiccia diffusio-

ne di internet era impossibile immaginare fino a che punto esso avrebbe cambiato in profondità la società. Secondo Susskind, è facile prevedere che nel breve volgere di un decennio il mondo della giustizia sarà comunque trasformato, ad onta della resistenza dei suoi protagonisti.

Di particolare interesse è l'ultima parte del volume, in cui l'Autore si concentra sui significati e sugli impieghi dell'intelligenza artificiale nel mondo della giustizia, fino ad interrogarsi sul nodo spinoso e controverso del "computer judge" (v. cap. 27). Se negli anni '80 lo stesso Susskind confessava di condividere l'orrore di fronte alla prospettiva che fosse un computer e non un giudice a decidere una controversia, l'esperienza di questi anni lo conduce a non avvertire più lo stesso sentimento, che ritiene originato da un fraintendimento circa i termini del problema. Non si tratta, infatti, di realizzare sistemi che cerchino di imitare il modo con cui i giudici lavorano, per giungere ai medesimi risultati in modo automatizzato. Piuttosto, nel contesto dell'intelligenza artificiale il quesito è se le macchine possono produrre decisioni che raggiungano gli standard garantiti dai giudici. Susskind non dubita che una macchina non potrà mai pensare, lavorare, ragionare e "sentire" come un uomo. È invece possibile sviluppare si-

stemi che producano i risultati che ci aspettiamo da un giudice, in modo automatizzato.

Gli scenari evocati da Susskind possono destare perplessità, freddezza, preoccupazione, resistenza. Senza dubbio, però, con essi è necessario confrontarsi. Questo libro costituisce una fonte preziosa di informazioni e uno stimolo alla riflessione, soprattutto nell'ottica della trasformazione in atto del mondo della giustizia, rispetto alla quale la formazione accademica fatica a tenere il passo.

E.C.

T

Immi TALLGREN, Thomas
SKOUTERIS (eds.)
*The New Histories of
International Criminal Law.
Retrials*

Oxford, Oxford University Press, 2019,
pp. XII, 263
ISBN 9780198829638, £ 70,00

I tredici saggi che compongono il volume, curato da Immi Tallgren e Thomas Skouteris, con una densa introduzione di Martti Koskeniemi si propongono l'obiettivo di ripensare – “re-trial” – criticamente la tradizione storiografica nel campo del diritto penale internazionale. Le “vecchie” storie sono imbevute da quello che gli *editor* chiamano il paradigma

Whig sviluppato nel corso del XIX secolo e incentrato su una ideologia progressiva e lineare della storia, a supporto di narrative ‘piane’ e ad alto rischio di mitizzazione del passato.

Per questa ragione, gli autori – che provengono da diversi *background* disciplinari e da Università di molte parti del mondo – hanno come obiettivo quello di introdurre nuove questioni e nuovi approcci. «Taken as a whole, these essays provide a rich account of the dilemmas, conundrums, and possibilities entailed in writing histories of international criminal law beyond, against, or in the shadow of the master narratives» (p. 2). Gli stimoli provengono da una molteplicità di prospettive, a cominciare dalle varie possibilità di pensare la storia in chiave globale. Già adottando questo canone è possibile porsi delle domande prima sconosciute o poco considerate circa la pluralità e la diversità di tradizioni giuridiche, politiche e intellettuali, il che significa ripensare l'uso della stessa dommatica penalistica. Altrettanto rilevanti sono altre prospettive tenute in considerazione nel tracciare “nuove storie”: gli studi post-coloniali, la storia di genere, i *critical studies*.

Il volume persegue tre obiettivi. Il primo è portare alla ribalta la struttura (intesa come narrativa, stile letterario, temporalità, trame e contesti) e la funzione della storia

del diritto penale internazionale: ciò che viene collocato al suo interno e ciò che resta fuori. Il secondo obiettivo è contestare le conseguenze che si pretendono ‘oggettive’ delle storie. Il terzo, infine, consiste nel processo di demistificazione delle narrative tradizionali. “In international criminal law, imbued with violence and suffering, can research of the past – si chiedono i curatori – be pursued separately from agendas advocating criminal punishment by ‘international’ courts? It will be for the readers to judge” (p. 6). I saggi contenuti nel volume affrontano in particolare alcune problematiche: la tropologia, i meccanismi di inclusione/esclusione, la funzione storica del processo penale, il rapporto vittima/criminale, la storia delle dottrine.

L.L.

Gian Paolo TRIFONE
*Dallo Stato di diritto al diritto
dello Stato. Giusformalismo e
fascismo*

Torino, Giappichelli, 2019, pp. 204
ISBN 9788892129115, Euro 26,00

Il volume di Gian Paolo Trifone propone una riflessione su alcuni temi di rilevanza costituzionale in epoca fascista considerati dalla prospettiva istituzionale e storico-giuridica. La tesi di fondo – che l’A. sviluppa nei due capitoli che formano la monografia – è quella della sostanziale continuità tra lo Stato liberale e lo ‘Stato fascista’. Se-

Ventitre proposte di lettura

condo questa visione occorre ri-leggere le rappresentazioni, le retoriche e le soluzioni giuridico-istituzionali che hanno invece enfatizzato – soprattutto da parte di alcune delle coeve correnti di pensiero – i caratteri “rivoluzionari” del fascismo.

Come è noto, il tema del rapporto – ovvero della costellazione di “relazioni” – tra l’età liberale e quella dell’affermazione del fascismo è da sempre al centro della riflessione critica e dell’indagine storica. In particolare Trifone segue la categoria del formalismo giuridico come “gabbia” dentro la quale il fascismo – anche nelle sue più avanzate pretese di rinnovamento e di trasformazione – avrebbe finito per chiudersi perdendo la spinta ‘antiformalistica’ che, verosimilmente, avrebbe potuto assestare dei colpi tangibili alle macro-categorie dell’esperienza liberale (Stato di diritto, principio di legalità, costituzione flessibile ecc.).

Certamente la tesi della continuità e delle apparenti metamorfosi costituisce una chiave di lettura imprescindibile per leggere unitariamente la storia costituzionale italiana. Tuttavia, se per leggere alcuni temi (quello della statualità, per esempio) questo approccio è necessario, lo stesso non si può dire per alcuni caratteri del costituzionalismo di età fascista. In particolare la tesi della continuità stenta a

cogliere tutto ciò che ha a che fare con la dimensione del *politico*. Ci sono temi (natura e funzione del partito politico, indirizzo politico, governo dell’economia e della società di massa, l’idea di costituzione come norma fondamentale che trasforma le energie primigenie del sociale e del politico) che si “comprendono” proprio allontanandosi dallo Stato liberale. Talvolta si percepisce il rischio di leggere la parabola del fascismo come fallimento inevitabile di una costruzione concettualmente fragile proiettando il crollo del regime sul complesso dell’esperienza storica. La storiografia giuridico-istituzionale più recente tende giustamente a sottolineare la complessità e la compresenza di una pluralità di registri e di concezioni che spesso segnano nel profondo i singoli autori. Al di là delle contrapposizioni tra “novatori” e “conservatori” – che pure attraversano tutti gli anni Trenta e i primi anni Quaranta – sono piuttosto le “zone grigie” a rivelare la natura composita del fascismo. Ben vengano, pertanto, studi aggiornati sul “costituzionalismo” fascista e durante il fascismo.

L.L.